

REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE A SOSTEGNO DI  
ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL  
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI (D.T.L.)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Tipologia e settori di intervento
- Art. 3 - Esclusioni
- Art. 4 - Rapporto tra Beneficiari e Terzi
- Art. 5 - Obblighi dei beneficiari

TITOLO II – COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE ORGANIZZATIVE

- Art. 6 - Criteri per la compartecipazione alle spese
- Art. 7 - Soggetti Beneficiari
- Art. 8 - Presentazione della domanda
- Art. 9 - Contenuto della domanda
- Art. 10 – Liquidazione della compartecipazione alle spese
- Art. 11 - Obbligo di rendicontazione
- Art. 12 - Revoca
- Art. 13 - Presentazione e contenuto della domanda di compartecipazione

TITOLO III - PATROCINIO D.T.L.

- Art. 14 - Definizione di Patrocinio
- Art. 15 - Presentazione e contenuto della domanda di Patrocinio

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di compartecipazione a spese organizzative, di concessione del Patrocinio del Distretto Turistico dei Laghi (d'ora in avanti D.T.L.) e di agevolazioni aggiuntive, per il sostegno e la valorizzazione di attività ed iniziative nei settori e tipologie di intervento individuati all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 2 - Tipologia e settori di intervento

- 1. Il D.T.L. potrà concedere le seguenti agevolazioni:
  - a. Compartecipazione alle spese finalizzata alla realizzazione di eventi e iniziative turistiche.
  - b. Compartecipazione a spese organizzative, con le modalità di cui al successivo TITOLO II;
  - c. Concessione del Patrocinio del D.T.L., con le modalità di cui al successivo TITOLO III;
- 2. I settori di intervento disciplinati dal presente Regolamento sono relativi ad attività:
  - a. turistiche b. culturali c. sportive e ricreative

Art. 3 - Esclusioni

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento le sovvenzioni, i sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche.

2. Sono altresì escluse:

a. le iniziative organizzate o promosse da partiti politici o di carattere politico o sindacale;

b. le iniziative in contrasto con le finalità istituzionali del D.T.L.;

3. L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente Regolamento costituisce condizione necessaria per disporre la concessione del patrocinio e la compartecipazione alle spese organizzative da parte del D.T.L.

#### Art. 4 - Rapporto tra Beneficiari e Terzi

1. Il D.T.L. rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.

2. Il D.T.L. non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso il patrocinio o alle quali abbia partecipato alle spese.

3. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del D.T.L. che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione della compartecipazione e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

4. La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso per la quale è stata autorizzata; nessuna responsabilità potrà essere addebitata al D.T.L. per l'uso improprio o irregolare degli stessi.

#### Art. 5 - Obblighi dei Beneficiari

1. La compartecipazione alle spese è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarla esclusivamente per i fini per i quali è stata concessa.

2. Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di compartecipazione, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al D.T.L.

3. Gli organizzatori e i promotori delle manifestazioni e delle iniziative per le quali sono stati concessi i benefici di cui al presente regolamento, incluso il Patrocinio del D.T.L., sono autorizzati ad utilizzare formalmente il nome e il logo del D.T.L., unitamente a quello della Regione Piemonte, e sono altresì obbligati a farne menzione negli atti con i quali viene pubblicizzata l'iniziativa o la manifestazione.

4. A tale scopo i beneficiari dovranno presentare al D.T.L., prima della stampa, bozza del materiale promozionale al fine di ottenere opportuna approvazione.

### TITOLO II – COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE ORGANIZZATIVE

#### Art. 6 - Criteri per la compartecipazione alle spese

1. La compartecipazione alle spese viene determinata sulla base dei seguenti criteri:

a. Limitare la compartecipazione alle spese ad una percentuale non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile e risultante dalla documentazione prodotta, compresi eventuali altri contributi di enti pubblici/privati e comunque l'entità della compartecipazione non può essere superiore al disavanzo esposto nel preventivo di entrate e di uscite allegato alla domanda;

b. Privilegiare:

- Le iniziative che si svolgono con periodicità nel corso del tempo;

- Le iniziative che coinvolgano un ampio numero di persone e non siano rivolte ai soli soci dell'associazione richiedente;

- Le iniziative in grado di favorire e di orientare la promozione turistica del territorio;
- Le attività che si svolgono all'interno del territorio del D.T.L.;
- Le attività facenti parte di un programma complessivo, la cui concreta realizzazione non può essere solo in funzione del contributo pubblico richiesto.

c. Consentire il funzionamento e l'attività di soggetti che operano nell'ambito della comunità locale.

2. Per "compartecipazione" si intende la realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri soggetti od enti pubblici o privati in qualità di co-promotore, quando l'iniziativa è promossa da costoro. In tal caso le utilità consisteranno nella partecipazione a spese organizzative che verranno assunte direttamente dal D.T.L.

#### Art. 7 - Soggetti Beneficiari

1. Possono accedere alle agevolazioni previste dal presente Regolamento gli enti, le associazioni, le fondazioni, le istituzioni e le società sia pubbliche che private costituite con atto scritto e dotate di relativo Statuto.

2. Il D.T.L. potrà individuare, quali beneficiari delle agevolazioni disciplinate dal presente Regolamento, i soggetti di cui al precedente comma 1), anche non aventi sede nel territorio di competenza del D.T.L., purché si tratti di manifestazioni, iniziative, attività svolte sul territorio del D.T.L.

3. Tali attività debbono essere svolte da soggetti che agiscano a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, o esercitino in via mediata un'attività rientrante nelle competenze del D.T.L. o comunque di rilevante interesse pubblico, oppure perseguano lo sviluppo culturale, turistico, sportivo, ricreativo, della popolazione locale, oppure rafforzino la proiezione dell'immagine turistica dell'intero territorio del D.T.L. in tali ambiti.

4. La compartecipazione a favore dell'attività dei soggetti beneficiari dovrà pertanto configurarsi principalmente quale modalità sussidiaria di erogazione di un servizio pubblico o svolgimento di una attività, e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

#### Art. 8 - Presentazione della domanda

1. La presentazione della domanda di compartecipazione alle spese per singole iniziative dovrà avvenire, salvo diversa indicazione del D.T.L., entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui è riferita l'iniziativa/attività.

2. In deroga ai termini di cui sopra, la domanda di compartecipazione alle spese per manifestazioni ed iniziative di particolare rilevanza, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, possono essere prese in considerazione, compatibilmente con le risorse finanziarie del D.T.L.

3. La presentazione della domanda di compartecipazione alle spese per iniziative straordinarie deve pervenire al D.T.L. di norma 60 giorni prima dell'inizio dell'evento, salvo deroghe per comprovati motivi.

#### Art. 9 - Contenuto della domanda

1. La domanda deve essere sottoscritta dal Presidente o dal Legale Rappresentante del soggetto che sostiene le spese per l'organizzazione dell'iniziativa e contenere i seguenti dati:

a. Estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato nonché dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;

b. Generalità, residenza, numero di Codice Fiscale e recapito telefonico del Presidente o Legale Rappresentante;

c. Indicazione del tipo e dell'ammontare delle spese per le quali è richiesta la compartecipazione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Relazione sull'attività svolta nell'anno precedente a quello cui si riferisce la domanda;
2. Descrizione sintetica dell'attività/manifestazione/iniziativa;
3. Quadro economico contenente la previsione delle entrate e delle uscite.

2. Qualora il soggetto richiedente operi da meno di un anno, il D.T.L. ha facoltà di ammetterlo comunque alla compartecipazione alle spese, previa valutazione circa la rilevanza e la ricaduta collettiva dell'iniziativa / manifestazione proposta.

#### Art. 10 – Liquidazione della compartecipazione alle spese

1. La liquidazione della compartecipazione alle spese avviene su ricezione da parte del fornitore di una fattura intestata al D.T.L., secondo gli estremi che saranno comunicati.

2. Non sono ammessi alla liquidazione i soggetti che non abbiano rendicontato l'impiego di benefici economici concessi in precedenza dal D.T.L.

#### Art. 11. – Obbligo di rendicontazione

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire la seguente documentazione:

- a. Relazione dell'attività oggetto della compartecipazione alle spese;
- b. Rendiconto finanziario (entrate/uscite) dell'attività oggetto di compartecipazione, in forma di dichiarazione sostitutiva.

2. Il D.T.L. potrà richiedere i giustificativi di spesa elencati nella rendicontazione (fatture o altri documenti fiscalmente validi quietanzati) e copia del materiale di comunicazione realizzato contenente il logo istituzionale del D.T.L. unitamente a quello della Regione Piemonte.

#### Art. 12 - Revoca

1. Il D.T.L. potrà revocare la compartecipazione in caso di:

- a. Mancato svolgimento dell'attività oggetto della compartecipazione alle spese;
- b. Mancata presentazione di tutta la documentazione prevista per la liquidazione;
- c. Rinuncia formale da parte del beneficiario.

#### Art. 13 – Presentazione e contenuto della domanda di compartecipazione

1. La domanda deve contenere il nominativo del fornitore e/o prestatore di riferimento.

2. Il D.T.L. si occuperà di verificare la regolarità contributiva del fornitore per rispettare tutti gli adempimenti procedurali da adottare.

3. Il D.T.L. si riserva la verifica sul mercato elettronico circa la disponibilità dei beni e/o dei servizi richiesti.

### TITOLO III - PATROCINIO D.T.L.

#### Art. 14 - Definizione di Patrocinio

1. Il Patrocinio del D.T.L. è concesso alle iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio d'ambito del D.T.L. che non abbiano fini di lucro e che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di interesse per la comunità locale nei settori di attività di cui al presente Regolamento e nel rispetto dei criteri per l'assegnazione delle compartecipazioni alle spese organizzative di cui al Titolo II dello stesso.
2. La concessione del Patrocinio comporta l'obbligo in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura "*Con il Patrocinio del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell'Ossola*" e il logo istituzionale del D.T.L.
3. È fatto assoluto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione del D.T.L. il nome e il simbolo dello stesso.

#### Art. 15 – Presentazione e contenuto della domanda di Patrocinio

1. La domanda per la concessione del Patrocinio nominale deve pervenire al D.T.L. con un preavviso di almeno 30 giorni.
2. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
  - a. estremi identificativi e fiscali del soggetto che presenta la richiesta nonché dello Statuto e dell'Atto Costitutivo del soggetto richiedente;
  - b. generalità, residenza, numero di Codice Fiscale e recapito telefonico e sottoscrizione del Presidente o del Legale Rappresentante dell'Ente o dell'Associazione o del responsabile della manifestazione;
  - c. relazione motivata contenente tutte le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta.